

## NOTA DELL'UFFICIO LEGALE

Con la sentenza n. 3757/2012 (depositata il 26 aprile 2012) relativa alla Circolare n. 7618/STC, il Tribunale - dopo aver ritenuto che vi fosse interesse ad agire in capo agli Ordini Professionali e che l'atto avesse natura di provvedimento impugnabile - ha statuito che la discrezionalità dell'Amministrazione appare esercitata con assoluta illogicità e manifesta irragionevolezza, nonché in contrasto con le previsioni della Legge 112/1963 e del D.P.R. 328/2001. Sulla base di tali presupposti, il TAR ha annullato detta Circolare nella parte in cui richiede - per ricoprire la carica di direttore dei laboratori autorizzati - indifferentemente il possesso della laurea in geologia, ingegneria ed architettura: la normativa professionale vigente, secondo il Collegio, indica tali attività come specifiche del geologo, solo in parte dell'ingegnere civile e non dell'architetto. Diversamente, il TAR Lazio - Roma ha, come già anticipato al Consiglio Nazionale per le vie brevi, ritenuto non suscettibili di accoglimento le ulteriori censure. Pertanto, **allo stato attuale, la carica di direttore dei laboratori autorizzati ai sensi della Circolare n. 7618/STC non può essere ricoperta da ingegneri diversi da quelli civili e/o da architetti.**

Lo stesso Tribunale, con la sentenza n. 3761/2012 (depositata in pari data) - ritenendo sussistente la legittimazione e l'interesse ad agire in capo agli Ordini Professionali nonché la lesività dell'atto impugnato in virtù della sua natura normativa - ha accolto anche il ricorso avverso la Circolare n. 7619/STC, per fondatezza nel merito dello stesso. Il Collegio ha statuito che l'ambito nel quale deve esercitarsi la discrezionalità del Ministero, ai sensi dell'art. 59 del D.P.R. 380/2001, è quello delle prove geotecniche: il potere normativo secondario attribuito all'amministrazione è apparso al TAR esercitato al di fuori di quanto previsto dalla disciplina legislativa. Il Tribunale ha aggiunto che anche le Norme Tecniche per le Costruzioni si riferiscono alle indagini e prove geotecniche, laddove a queste ultime sono stati affiancati gli esami in sito e i prelievi di campioni solo se effettuati con strumenti tecnici o modalità espressamente indicati. Il Collegio ha fatto derivare tale statuizione dal presupposto che le indagini geognostiche indicano la più ampia attività di conoscenza geologica, che confluisce nella relazione geologica, e che possono essere eseguite con prelievi di campioni, prospezioni del terreno e carotaggi. Pertanto, è stata dichiarata assolutamente generica la Circolare impugnata nella parte in cui si riferisce a "tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo di campioni e le prove sui terreni in sito", senza alcuna specificazione del tipo di prelievi o di prove in situ che richiedono una particolare autorizzazione. Si è ritenuto, altresì, palesemente irragionevole, oltre che in violazione delle disposizioni legislative, che le indagini geognostiche siano di per sé inibite ai geologi liberi professionisti, così come il prelievo di campioni e le prove in situ che possono anche essere operate senza particolari mezzi tecnici. Infine, il Collegio ha dato atto che la disciplina delle indagini geognostiche si trova in altre norme aventi finalità diverse, che specificano anche il tipo di mezzi utilizzati per le stesse: il D. Lgs. 163/2006 e il D.P.R. 207/2007. Pertanto, **allo stato attuale, non può richiedersi l'intervento di laboratori autorizzati per qualsiasi attività di studio del terreno e della roccia da parte del geologo, in quanto - ex art. 59 del D.P.R. 380/2001 - non rientra nel potere ministeriale normare tutte le attività connesse con le indagini geognostiche, il prelievo di campioni e le prove in situ (al di là del fatto che siano particolarmente rilevanti per l'uso di macchinari di perforazione e carotaggi).**

Le decisioni sopra richiamate potrebbero essere appellate dinanzi al Consiglio di Stato dai soggetti interessati (Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, Consiglio Nazionale degli Ingegneri, Consiglio Nazionale degli Architetti Pianificatori Paesaggisti e Conservatori, ANISIG e ALIG) e dagli altri soggetti coinvolti nei due giudizi.

*Avv. Otello Emanuele*

*Avv. Veronica Navarra*